



Ufficio Esami di Stato

## IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, oggi denominato Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi del Decreto Legislativo 30.07.1999 n. 300;
- VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2020, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’Università e della ricerca”, in particolare l’art.1 con cui sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’Università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n.1592;
- VISTO il regolamento approvato con Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269;
- VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con Regio Decreto 10 settembre 1938, n.1652 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 8 dicembre 1956, n.1378, recante “Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, recante “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni”;
- CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 3, 8, 9 della citata Legge n. 1378/1956 e degli artt. 1, 2, 20 del citato D.M. 9.9.1957 e successive modifiche e/o integrazioni, la materia degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni rientra nell’esclusiva competenza del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, a cui, peraltro, conseguentemente compete il rilascio dei relativi titoli professionali; e che, quindi, le Università risultano soltanto essere le sedi di svolgimento di detti esami, per le quali operazioni il Rettore agisce in virtù di delega dello stesso Ministro;
- VISTO il Decreto Ministeriale 10 marzo 1995, n.327, concernente “Regolamento recante norme relative al tirocinio per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista”
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n.509 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, ed in particolare le classi 17 e 28 allegate allo stesso decreto;
- VISTO il Decreto Ministeriale 28 novembre 2000, recante “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”, ed in particolare le classi 64/S e 84/S allegate allo stesso decreto;



- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, concernente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, recante “ Determinazioni delle classi delle lauree universitarie”, ed in particolare le classi L18 e L33 allegate allo stesso decreto;
- VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2007, recante “ Determinazioni delle classi delle lauree magistrali”, ed in particolare le classi LM56 ed LM77 allegate allo stesso decreto;
- VISTO il Decreto Ministeriale 8 ottobre 1996, n.622, recante “Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale”;
- VISTO il Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39, recante Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
- VISTO il Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139 recante “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n.34” e, in particolare, la Sezione II, Capo IV;
- VISTO il Decreto Ministeriale 7 agosto 2009, n.143, recante “Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 novembre 2010, recante disciplina per il Tirocinio per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 25 giugno 2012, n.146 relativo al Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale;
- VISTA la convenzione stipulata, in attuazione della convenzione quadro adottata dal MIUR con il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tra l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II in data 30/12/2015;
- VISTO il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2016, n.63 relativo al Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale e, in particolare l’art.11 disciplinante l’”Equipollenza con esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate e integrazioni necessarie”;
- VISTA l’Ordinanza Ministeriale n.63 del 21 gennaio 2021 con la quale sono indette le due sessioni del 2021 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della professione di revisore legale;
- VISTO il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, avente ad oggetto “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di*



Stato”, convertito con modifiche dalla L. 6 giugno 2020, n.41, e in particolare l’art.6, commi 1 e 2, a tenore del quale:

“1. *Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite.....l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio.... delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale..*

2. *Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale”*

-VISTO il D.L. 31 dicembre 2020, in particolare l’art.6, comma 8, ai sensi del quale “*Le disposizioni di cui all’art.6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”;*

-VISTO il D.L. 14 gennaio 2021, n.2, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”*, in particolare l’art.1, comma 1, con cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

- VISTO il Decreto Ministeriale n.238 del 26 febbraio 2021 con cui, in deroga alle disposizioni vigenti, sono state disposte sia le modalità di svolgimento, tra gli altri, degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni non regolamentate dal D.P.R. 328/2001, prevedendo, all’art.1, che “*la prima e la seconda sessione dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. 21 gennaio 2021...(prot.n.63) sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza*”, che le modalità di costituzione delle commissioni d’esame, prevedendo, all’art.2, che “*con decreto rettorale gli atenei provvedano, in accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni”*

## DECRETA

### **Art. 1 – Richiamo delle disposizioni normative.**

L’Università degli Studi di Napoli Federico II è sede degli esami di Stato dell’anno 2021 per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile ed è sede di esame per l’espletamento delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della professione di revisore legale, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n.63 citato in premessa.



Il presente decreto costituisce atto meramente confermativo della regolamentazione di cui alla premessa, dell'Ordinanza ministeriale n.63 del 21 gennaio 2021 e del Decreto Ministeriale n.238/2021 ed è emanato ai soli fini informativi degli interessati.

## **Art. 2 – Requisiti di ammissione.**

Per l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottor commercialista è richiesto il possesso di diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM56; diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o di laurea magistrale nella classe LM77, ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, e il completamento del tirocinio prescritto dalle norme vigenti .

Per l'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile è richiesto il possesso del diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L18, nella classe 28 o nella classe L33, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, e il completamento del tirocinio prescritto dalle norme vigenti.

Per l'ammissione alle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali è richiesta l'abilitazione alla professione di dottore commercialista o di esperto contabile, conseguita in sessioni precedenti o nel corso della stessa sessione in cui si svolgono le prove integrative, e il completamento del tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale.

## **Art. 3 – Domanda di ammissione e termini di presentazione**

Ogni candidato può presentare domanda di iscrizione in una sola delle sedi indicate nella tabella annessa all'Ordinanza Ministeriale n. 63 del 21 gennaio 2021 citata in premessa.

La domanda di partecipazione alla seconda sessione di esami va presentata **entro il termine perentorio del 19 ottobre 2021**, esclusivamente a mezzo posta elettronica, inviandola al seguente indirizzo: [esamidistatocommercialista@unina.it](mailto:esamidistatocommercialista@unina.it)

I candidati che completino il tirocinio successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ma comunque entro la data di inizio della sessione d'esame, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti e con le medesime modalità stabilite per gli altri candidati.

La presentazione della domanda oltre i termini sopraindicati è causa di esclusione dalla sessione d'esame cui si è chiesto di partecipare.

**Sono altresì accolte le domande di ammissione alla seconda sessione di esami oltre i termini sopraindicati, e comunque non oltre il termine perentorio del 29 ottobre**



**2021, qualora il ritardo nella presentazione della domanda di ammissione agli esami sia determinato da comprovati motivi di salute, familiari e/o personali. Le suddette domande in ritardo possono essere presentate esclusivamente allo sportello dell'Ufficio Esami di Stato, sito in Corso Umberto I, n.40, negli orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30).**

La domanda di partecipazione agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile va compilata esclusivamente, ed a pena di esclusione, sul modello allegato n. 1 al presente Decreto, rinvenibile nel sito Internet [www.unina.it](http://www.unina.it), Post-laurea -Esami di Stato.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla precedente sessione d'esame, la I sessione dell'anno 2021, a cui siano risultati assenti potranno presentarsi alla presente sessione, producendo a tal fine nuova domanda entro il relativo termine di scadenza, facendo riferimento alla documentazione e ai versamenti già allegati alla precedente istanza.

La domanda di ammissione agli esami di abilitazione alla professione di dottore commercialista o di esperto contabile, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a)* dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 attestante il possesso di laurea specialistica o magistrale, ovvero di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 509/1999;
- b)* certificato di compimento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista o di esperto contabile rilasciata dal competente Ordine professionale;
- c)* ricevuta dell'avvenuto versamento a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II del contributo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, fissato per questo Ateneo in Euro 380,00, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Tale versamento va effettuato presso la Banca Intesa San Paolo, a mezzo bollettino elettronico bancario, rinvenibile nel sito internet: [www.unina.it](http://www.unina.it). -Post laurea- Esami di Stato.
- d)* ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di Euro 49,58, fissata dall'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Tale versamento va effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 1016, intestato a "Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse scolastiche".

Entrambe le ricevute di detti versamenti, unitamente alla copia del documento d'identità, devono essere allegate alla domanda di cui sopra, a pena di esclusione.

Per la domanda di ammissione alla prova integrativa ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali e per i relativi termini di presentazione della stessa si rimanda all'art.4 del presente decreto.



I candidati con invalidità, con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n.170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, facendone richiesta, di appositi ausili o misure compensative.

Le istanze di ausilio dei suddetti candidati, presentate secondo le modalità sotto indicate, verranno valutate dall'Amministrazione con la collaborazione tecnica del Centro Servizi di Ateneo per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti (S.In.A.P.S.i.). L'esito delle valutazioni stesse verrà comunicato agli interessati.

I suddetti candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione di avere necessità di ausilio e/o di misure compensative per l'espletamento della prova d'esame, devono inviare – pena la mancata applicazione del beneficio richiesto – unitamente alla domanda di partecipazione, attraverso posta elettronica all'indirizzo [esamidistatocommercialista@unina.it](mailto:esamidistatocommercialista@unina.it), una richiesta nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa (Legge n. 104/1992, così come modificata dalla Legge n.17/1999 e Legge n.170/2010) l'ausilio necessario in relazione alla propria invalidità o disabilità, gli strumenti compensativi richiesti, così come risultanti dal profilo funzionale contenuto nella diagnosi.

Alla richiesta di cui sopra dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

a)candidati con invalidità o con disabilità, di cui alla L. n. 104/1992: certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per il territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto;

b)candidati con DSA, di cui alla L. n.170/2010: certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – contenente la diagnosi clinica di DSA, redatta ai sensi della normativa sopra citata e conforme a quanto previsto dal Consensus Conference, rilasciata da non più di 3 anni da Strutture del SSN o da Enti e professionisti accreditati con il Servizio Sanitario Regionale. Non saranno ritenute idonee, ai fini dell'autorizzazione all'uso degli strumenti compensativi, le diagnosi prive del profilo funzionale o che non rispondano ai requisiti sopra indicati.

#### **Art.4 –Prova integrativa ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali**

La domanda di ammissione alla prima sessione di esame di revisore legale va presentata **entro il 19 ottobre 2021**, esclusivamente a mezzo posta elettronica, inviandola, unitamente alla copia del documento d'identità, al seguente indirizzo:

[esamidistatocommercialista@unina.it](mailto:esamidistatocommercialista@unina.it)

I candidati che completino il tirocinio come revisore legale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ma comunque entro la data di inizio della prova integrativa, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti e con le medesime modalità stabilite per gli altri candidati.



La domanda va compilata esclusivamente, ed a pena di esclusione, sul modello allegato n. 1 al presente Decreto, rinvenibile nel sito Internet [www.unina.it](http://www.unina.it), Post-laurea -Esami di Stato.

I candidati agli esami di abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile che presentano contestualmente domanda di ammissione alle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali devono produrre, oltre ai documenti di cui all'art.3 del presente decreto, i seguenti documenti:

- 1) attestato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n.146 del 25 giugno 2012, rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) ricevuta dell'avvenuto versamento a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, del DM 63/2016 nella misura di Euro 100,00. Tale versamento va effettuato presso la Banca Intesa San Paolo, a mezzo bollettino elettronico bancario, rinvenibile nel sito internet: [www.unina.it](http://www.unina.it). –Post laurea- Esami di Stato.

I dottori commercialisti e gli esperti contabili, già abilitati in precedenti sessioni d'esame, che presentano domanda di ammissione alla prova integrativa ai fini dell'iscrizione al registro dei revisori legali devono produrre i seguenti documenti:

- 1) attestato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n.146 del 25 giugno 2012, rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) certificazione o dichiarazione ai sensi degli art.46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante la conseguita abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile;
- 3) ricevuta dell'avvenuto versamento a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, del DM 63/2016 nella misura di Euro 100,00. Tale versamento va effettuato presso la Banca Intesa San Paolo, a mezzo bollettino elettronico bancario, rinvenibile nel sito Internet [www.unina.it](http://www.unina.it). –Post laurea- Esami di Stato.

## **Art. 5 – Prove d'esame.**

Sulla base di quanto stabilito con la citata O.M. n.63 del 21 gennaio 2021, la seconda sessione degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista avrà inizio il 17 novembre 2021, mentre la seconda sessione degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di esperto contabile avrà inizio il 24 novembre 2021.

Secondo quanto previsto dall'art.1, comma 1, del citato in premessa D.M. n.238 del 26 febbraio 2021, la II sessione di esami, in deroga alle disposizioni normative vigenti, è costituita da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.



La suddetta prova orale, ai sensi dell'art.1, comma 2 del D.M. n.238/2021, verte su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e deve essere in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

La Commissione stabilirà in autonomia il calendario di svolgimento della prova orale. Il calendario della prova e la piattaforma informatica sulla quale si svolgerà l'esame a distanza verranno resi noti sul sito web dell'Ateneo, alle pagine dedicate (<http://www.unina.it/didattica/post-laurea/esami-di-stato>). Tale pubblicazione ha valore di convocazione per i candidati.

I candidati dovranno collegarsi sulla piattaforma informatica comunicata attraverso un dispositivo dotato di telecamera e muniti di documento di riconoscimento ai fini della identificazione.

Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ripresentando la domanda con la documentazione richiesta entro i termini prescritti.

Nell'ambito della prova orale sono esonerati dal discutere delle materie oggetto della prima prova scritta, prevista dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n.139, i candidati che abbiano maturato i requisiti richiesti dalla convenzione stipulata, in attuazione della convenzione quadro nazionale, tra l'Università di appartenenza del candidato e un ordine territoriale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. A tal fine il candidato che richieda l'esonero dalla prova suindicata deve presentare, contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione agli esami, relativa istanza di esonero su carta libera, allegando una certificazione dell'ateneo di appartenenza o una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante il diritto all'esonero dalla prima prova scritta. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione e/o dell'esonero dalla prima prova, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente dal diritto all'ammissione all'esame e non verranno rimborsate le tasse pagate.

## **Art. 6 – Esiti della prova.**

La prova di esame viene superata se si raggiungono i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.

Per la prova integrativa per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di revisore legale la valutazione, da parte della Commissione, avverrà, invece, attraverso un giudizio espresso solo in senso positivo o negativo, senza prevedere l'attribuzione di un punteggio.

L'esito della prova viene reso noto, al termine di ciascuna seduta d'esame, con avviso pubblicato in rete sul sito [www.unina.it](http://www.unina.it) alla pagina degli esami di Stato. Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale sull'esito della prova.

Al termine dell'ultima seduta d'esame la Commissione:





- Trasmette i suddetti risultati all'Ufficio Esami di Stato.
- Compiute queste operazioni, il Presidente dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può essere riaperta per alcun motivo.

L'Ufficio esami di Stato provvederà al termine della sessione d'esame a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che hanno superato gli esami integrativi.

### **Art. 7– Diplomi e certificazioni.**

Il Rettore, per delega del Ministro dell'Università e Ricerca, conferirà, poi, i diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile a coloro che abbiano superato l'esame di Stato sopraindicato. Tale diploma verrà rilasciato nei tempi e nei modi che il MUR determinerà e che verranno resi noti dall'Ufficio esami di Stato.

Nelle more del rilascio dei diplomi originali, gli interessati potranno ottenere, a richiesta, appositi certificati, previo pagamento della tassa regionale sulle abilitazioni professionali, prevista dalle vigenti norme.

Gli abilitati alla professione di dottore commercialista o di esperto contabile che hanno altresì superato l'esame integrativo potranno ottenere, a richiesta, appositi certificati attestanti l'avvenuto superamento del suddetto esame integrativo.

### **Art.8 - Responsabile del procedimento**

Il Responsabile del procedimento amministrativo concernente l'emanazione del presente bando, la raccolta delle domande di ammissione, l'iscrizione agli esami di Stato e le fasi successive al termine degli esami medesimi è individuato nella persona del Capo dell'Ufficio Esami di Stato.

Il Responsabile del procedimento amministrativo concernente lo svolgimento degli esami e degli atti ad essi correlati è individuato nel Presidente della Commissione esaminatrice.

### **Art. 9 – Rinvio alla normativa.**

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si fa espresso rinvio alla normativa in materia citata in premessa.

**IL RETTORE**  
Matteo Lorito



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II  
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE  
DR/2021/3695 del 20/09/2021  
Firmatari: LORITO Matteo

Ripartizione Relazioni Studenti  
Il Dirigente *Dott. Maurizio Tafuto*  
Unità organizzativa responsabile del procedimen-  
to: *Ufficio Esami di Stato*  
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio *Dott. Alessandro Rubino*  
Mail: *alessandro.rubino@unina.it*